

TAR Puglia, Sezione II Lecce - Sentenza 05/04/2005 n. 1863

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

Le commissioni di gara sono organi straordinari, che cessano di esistere nel momento in cui la gara si conclude con l'aggiudicazione (o con la mancata aggiudicazione, se, ad esempio, non sono pervenute offerte valide). Pertanto, le attività successive possono e debbono essere compiute dalla stazione appaltante, a meno che non si tratti di procedere ad una nuova valutazione delle offerte (ad esempio, in presenza di reclami da parte delle imprese non aggiudicatrici), ma sempre che il responsabile del procedimento non sia in grado di compiere da sé tali atti.